

## RICONOSCIMENTO PROFESSIONI

In relazione al riconoscimento delle professioni, vedi Legge 11.01.2002 n. 148, rilevo che il medesimo ha dato una interpretazione restrittiva della normativa in oggetto, non tenendo conto non solo delle norme costituzionali, non solo dell'Art. 2229 C.C., non solo dell'Ordinanza del Ministero della P.I. 30 novembre 1995 in G.U. 13.03.1996 n. 61 reiterata con la successiva del 13.01.1999 in G.U. 16 luglio 1999 n. 165, e infine dal comma 355 del Decreto Bersani 21 dicembre 2007 (Legge finanziaria 2008), con il quale, come principio di apertura ad una più ampia e vasta regolamentazione di tutte le Discipline del Benessere recita che: "È istituito presso il Ministero della Salute, senza oneri per la finanza pubblica, un registro dei dottori in Chiropratica". E basta questo per la Magistratura di merito che vigila sul rispetto delle norme italiane, e che ne è la diretta e unica istituzione applicativa, per ritenere che le altre Discipline del Benessere, e in particolare l'Osteopatia, si inserisca ormai nel sistema operativo della Discipline del Benessere.

Va tuttavia precisato che l'ordinamento giuridico italiano all'art. 2229 c.c. prevede espressamente che è compito del legislatore stabilire quali professioni intellettuali necessitano di iscrizione in appositi elenchi od albi.

Posto questo articolo in relazione all'art. 2, all'art. 3 e in particolare all'art. 4 della nostra Costituzione, secondo il quale "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto", precisando altresì che: "Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società"; nonché gli artt. 32 e 33 che sanciscono il diritto da parte del cittadino alla libertà di scelta di trattamento sanitario e alla libertà di insegnamento; nonché l'art. 35 che sancisce l'obbligo della Repubblica di tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, non vi è dubbio che l'esercizio di un'attività sviluppata nel rispetto delle norme è di diritto operativa in Italia e, inoltre, l'Istituto scolastico istituito da una scuola straniera ha diritto di rilasciare titoli professionalizzanti tali da legittimare colui il quale ne è in possesso.

Non si rende conto il ROI di come l'ipotesi di riconoscimento dallo stesso richiamata e cioè la Legge n. 148, dell'11.01.2002 e il Decreto Legislativo 206 del 6 novembre 2007 non sono in contraddizione con il Trattato CE "Trattato di Roma" del 1957, confermato nel 1992 dal Trattato di Maastricht e nel 1997 dal Trattato di Amsterdam, pubblicato in G.U. CE il 10.11.1997 C340, che ribadisce all'Art. 43 del capo 2 del titolo 3° il diritto sancito dal capo 2 dell'Art. 52 del Trattato di Roma, che prevede la libera circolazione dei titoli e degli operatori ed infine confermato dal Trattato di Lisbona del 13.12.2007, in G.U. C 306 del 17.12.2007. Inoltre tale circostanza è stata confermata dall'Ordinanza della Corte Costituzionale n. 149/1988 che ha stabilito che non ha alcuna importanza il mancato inquadramento di una disciplina, quale la Chiropratica, l'Osteopatia, e comunque tutte le altre Discipline del Benessere (il concetto per chi è esperto in materia giuridica è analogico) nello schema delle professioni "...giacché fino a quando lo Stato non riterrà di disciplinarla e di richiedere per il suo esercizio una speciale abilitazione, si tratta evidentemente di un lavoro professionale tutelato, ex Art. 35, primo comma della Costituzione, in tutte le sue forme ed applicazioni, e di un'iniziativa privata libera, ex Art. 41 della Costituzione...".

Va richiamata infine la Sentenza del TAR del Lazio 1185/88, non superata, che ha dichiarato che l'Esercizio professionale non ancora regolamentato non è subordinato al superamento di esami abilitanti (ovviamente in Italia non esiste né la disciplina universitaria, né l'ordine), affermando che le norme del trattato comunitario sono norme self executive, quindi immediatamente applicabili, con la contemporanea eliminazione delle disposizioni contenute negli ordinamenti nazionali.

E va ancora ricordato che la Direttiva Comunitaria 21 dicembre 1988 (in G.U. CEE 24.01.1989) "relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni" e quindi a maggior ragione quelli di durata superiore) è stata recepita dallo stato italiano con i D.D.L.L. 27.01.1992 n. 115 (in G.U. 18 febbraio n. 40) e 2.05.1994 n. 319 (in Suppl. Ord. N. 81 alla G.U. n. 123 del 28 maggio) non superate.

Infine per consentire ai bilanci dello Stato di evitare ulteriori aggravanti e nuove poste di bilancio con l'Ordinanza Ministeriale 30 novembre 1995 (in G.U. 13 Marzo 1996 n. 61) reiterata dall'Ordinanza Ministeriale 13 gennaio 1999, che disciplinano il funzionamento di scuole e organismi stranieri in Italia e con le quali il Ministero dell'Istruzione e i Provveditorati agli Studi delle singole province autorizzano le Scuole appartenenti alla Comunità europea ad operare in Italia per il rilascio di titoli relativi a discipline non regolamentate, autorizzandone implicitamente l'esercizio, ha consentito a Università, College, riconosciuti dagli Stati europei di istituire sedi in Italia riconoscendone i titoli legittimamente operativi con iscrizione in registri italiani e/o europei.

Ne consegue che il titolo rilasciato dagli istituti che sono giuridicamente istituiti secondo la richiamata normativa del Ministero della P.I. 13.01.1999 in G.U. 16 luglio 1999 n. 165, non solo hanno validità operativa, cioè possono operare legittimamente sul territorio italiano, ma altresì i titoli rilasciati dai medesimi consentono dell'esercizio della professione in Italia.

Spero di essere stato esaustivo nella mia esposizione, resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

Avv. Giancarlo Rizzieri  
Studio Legale  
Centri Formativi Associati  
Istituto Olistico Italiano